

Avv. Cuono Dell'Aquila

Piazza dei Martiri, 12 - 80011 Acerra (NA)

Tel. 3404894723 Pec: nino.dellaquila@pec.it

Mail: avv.cuonodellaquila@gmail.com

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso ex art. 414 C.P.C.

con istanza di autorizzazione alla notifica ex art 151 c.p.c. nei confronti dei controinteressati - litisconsorti

Per il sig. La Ventura Sabatino nato ad Acerra (NA) il 23.09.1987 ed ivi residente alla via Carlo Levi 5, c.f. LVNSTN87P23A024K, ed elettivamente domiciliato in Acerra (NA) alla Piazza dei Martiri, 12 presso lo studio dell'avv. Cuono Dell'Aquila (C.F. DLLCNU86S26H834A) il quale lo assiste e difende, giusta [mandato in calce](#) al presente atto. Ai sensi e per gli effetti di legge dichiara di voler ricevere le comunicazioni al num. Telefax 081.182.23537 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC nino.dellaquila@pec.it, così indicato ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 06/07/2011 che ha modificato l'art. 16 del DLgs. 546/92;

- Ricorrente –

CONTRO

- *MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Viale Trastevere 76/a — 00153 Roma;*
- *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Dirigente pro-tempore, con sede in Via Frangipane, 41 00184 Roma (C.F. 97248840585);*



tutti elettivamente domiciliati, ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, con sede in Via dei Portoghesi, 12 C.A.P. 00186 Roma C.F. 80224030587 — pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Resistenti

e nei confronti di

MUSONE ROBERTO, SPERA MANUELA LIUMA, FABRIZI AMBRA, ZURZOLO CHRISTIAN, BARILE ROSSELLA e, per quanto qui rileva, di tutti quei docenti, iscritti nelle G.P.S. (Graduatoria Provinciale per le Supplenze) 1° fascia, destinatari, in luogo del ricorrente, della proposta di stipula del contratto annuale o fino al termine attività didattiche per l'A.S. 2024/2025;

AVVERSO

la mancata attribuzione, all'odierno istante, delle supplenze di lungo periodo sulle disponibilità verificate dall'amministrazione scolastica all'esito delle operazioni di nomina;

per l'accertamento del diritto

del ricorrente all'assegnazione delle supplenze annuali e/o temporanee fino al termine delle attività didattiche ad esso spettanti per l'A.S. 2024/2025, nei posti di insegnamento e scuole oggetto di preferenza risultati disponibili, al fine di adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare il diritto all'incarico spettante; con conseguente risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illecita condotta, da quantificarsi in somma pari alle retribuzioni non percepite.

*Nella fattispecie qui in rilievo viene censurato l'irregolare svolgimento della procedura di conferimento degli incarichi di supplenza a tempo determinato per l'A.S. 2024/2025, con particolare riguardo al **terzo turno di nomina del 11.10.2024, al quarto turno di nomina del 23.10.2024** e seguenti, supplenze relative alla classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE scuola secondaria di secondo grado, laddove, in spregio alla posizione e*



punteggio conseguito dal ricorrente, l'USR — Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio / Ambito Territoriale Roma - per i posti residuati dai precedenti turni di nomina, invece di ricominciare da capo ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di sedi disponibili (tra quelle espresse in domanda) al momento delle precedenti convocazioni, ha erroneamente proseguito nello scorrimento della graduatoria, lasciando però in questo modo l'odierno ricorrente totalmente pretermesso dalla procedura di reclutamento e finendo per attribuire supplenze, su sedi da lui indicate in domanda, a docenti collocati in posizione peggiore.

PREMESSO CHE

1 Il ricorrente, in possesso di titolo di accesso alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) di cui al D.P.R. n. 19/2016, ovvero laurea magistrale in Giurisprudenza, 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, oltre ad abilitazione su materia conseguita in seguito al superamento del concorso ordinario DD 499/2020 Abilitante ([All. 1 pag. 28](#)), è inserito:

***1.1. nelle graduatorie GPS 1° fascia per la Provincia di Roma classe di concorso A046** (Graduatorie Provinciali per le supplenze) - che, in subordine alle GAE, concorrono al reclutamento dei docenti per le supplenze a lungo termine (ossia quelle annuali e/o temporanee sino al termine delle attività didattiche) — ove è collocato alla **posizione n. 710 con punti 57** ([All. 2 pag. 23](#));*

***1.2 nelle graduatorie di istituto** (utilizzate dal dirigente scolastico in caso di esaurimento o incapienza delle GPS e/o per l'assegnazione delle c.d. supplenze brevi).*

***2. In ottemperanza alle prescrizioni ministeriali di cui agli artt. 2 e 7 dell' Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16.05.2024** ([All. 3](#)), - secondo la quale ultimate le procedure di immissione in ruolo e di assegnazione straordinaria con contratti a tempo determinato dei posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili, è stata prevista una procedura telematica e interamente informatizzata anche*



per la partecipazione ed il conferimento degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento delle supplenze annuali o temporanee sino al termine delle attività didattiche – nonché alla **circolare ministeriale prot. 115135 del 25.07.2024 (All. 4)**, il ricorrente, in data **26.07.2024**, presentava istanza telematica, mediante anche l'espressione delle preferenze per le supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche, sulla piattaforma on-line del Ministero dell'Istruzione — protocollo n. **m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.13983581.27-07-2024. (All. 5)** —finalizzata all'assegnazione, per l'A.S. 2024/2025, delle anzidette supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.

2.1. Nella domanda il ricorrente esprimeva le preferenze richieste, indicando quale materia di insegnamento: - A046 - SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE per le GPS fascia 1 provincia di Roma — nonché le sedi scolastiche, con specifica indicazione altresì del tipo di contratto (annuale e/o fino al termine delle attività didattiche) e tipo di posto (comune e/o sostegno).

2.2. In via preferenziale, **relativamente alla classe di concorso SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE (A046)**, venivano indicate, tra le altre, diverse scuole, nelle cui sedi di seguito elencate, sono risultati assegnatari di contratto a tempo determinato docenti in posizione deteriore rispetto al ricorrente: 1) scuola RMIS10200L, IIS Pertini Falcone Via Lentini, 78 - 00133 - Roma; 2) scuola RMIS10800G Istituto di Istruzione Superiore "Via Silvestri 301" Via Silvestri 301 Roma; 3) scuola RMIS08200L, Liceo Artistico Statale Caravaggio Viale C.T. Odescalchi 75 Roma; 4) scuola RMRH01000T IPSEOA "Tor Carbone" Via di Tor Carbone, 53 Roma **ed inserendo, infine, come scelta finale tutto il comune di Roma, ricomprendendo, dunque, oltre alle specifiche scuole indicate, anche tutte le scuole presenti sul territorio della città di Roma.**

3. Infatti, in data 11.10.2024, l'USR Ambito Territoriale di Roma esitava il terzo turno delle operazioni inerenti l'individuazione dei destinatari delle nomine per dette supplenze, con indicazione delle relative sedi, allegando gli elenchi dei docenti convocati Prot. **m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0045491.11-10-2024** — (**All. 6**) e, a seguire, il 23.10.2024 Prot.



m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0048437.23-10-2024, quarto turno — ([All. 7](#)).

4. Da dette nomine rimaneva escluso il ricorrente, che non si è visto assegnare alcuna delle supplenze i cui posti liberi e/o disponibili, via via emersi durante i vari turni di convocazione (sugli insegnamenti e nelle sedi scolastiche indicati dal ricorrente), sono stati assegnati a soggetti collocati in G.P.S. prima fascia in posizione successiva al ricorrente e con punteggio ad esso inferiore.

Ed infatti nel terzo turno di convocazioni (di cui al Prot. m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0045491.11-10-2024,— del 11.10.2024, già [All. 6](#)):

a) una supplenza fino al termine delle attività didattiche, sul medesimo insegnamento e sede indicata dal ricorrente — classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE, presso l'IIS Pertini Falcone di Roma, è stata assegnata al prof. MUSONE ROBERTO, che in G.P.S. prima fascia si trova nella posizione 733, con punti 56, così superando il ricorrente che, come detto, è inserito in G.P.S. prima fascia alla posizione n. 710 con punti 57;

b) una supplenza fino al termine delle attività didattiche, sul medesimo insegnamento e sede indicata dal ricorrente — classe di concorso A046 SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE, presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Via Silvestri 301" di Roma è stata assegnata alla prof.ssa Spera Manuela Liuma, che in G.P.S. prima fascia si trova nella posizione 735, con punti 56, anch'essa dunque posposta al ricorrente;

c) altra supplenza, fino al termine delle attività didattiche, sempre su classe di concorso A046 presso l'IISS Caravaggio di Roma, è stata assegnata invece alla docente Fabrizi Ambra, con punti 55 e in G.P.S. prima fascia inserito alla posizione 739;

d) ed inoltre, altra supplenza, fino al termine delle attività didattiche, sempre su classe di concorso A046 presso l'IIS Pertini Falcone di Roma, è stata assegnata al docente Zurzolo Christian, con punti 54,5 e in G.P.S. prima fascia inserito alla posizione 743.



Nel quarto turno di assegnazioni, come da bollettino allegato del 23.10.2024 (Prot. n. m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0048437.23-10-2024 (già [All. 7](#)), una ulteriore supplenza fino al termine delle attività didattiche, su SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE classe di concorso A046, è stata assegnata sempre ad un docente collocato in G.P.S. prima fascia in posizione successiva al ricorrente e con punteggio ad esso inferiore:

- a) alla prof.ssa Barile Rossella, alla **posizione 806 con punti 46** supplenza fino al termine delle attività didattiche presso la sede scolastica IPSEOA "Tor Carbone" di Roma.

Nella fattispecie che ci impegna è verosimilmente accaduto che, nel corso del secondo turno di nomina ([All. 8](#)), l'algoritmo del software utilizzato per attingere dalle graduatorie GPS abbia "accoppiato" al prof. Sabatino La Ventura la sede RMIS093003 " Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack" di Roma per una supplenza, però, su spezzone orario di 9 ore, una preferenza non espressa dal ricorrente; ciò si presume in quanto detta supplenza è stata assegnata ad altro insegnante, collocato in graduatoria in prima fascia GPS dopo il ricorrente (posizione n. 732 contro la posizione 710 del ricorrente, con punti 56 contro i 57 del ricorrente, in relazione alla classe A046).

Già dal successivo bollettino, terzo turno di nomina in poi, (nel quale sarebbero state assegnate le sedi disponibili non assegnate nel turno precedente), il deducente è stato però totalmente escluso, considerato, quindi, rinunciatario, come può evincersi dal bollettino in cui risulta che aspiranti collocati in posizione deteriore hanno avuto assegnate sedi e supplenze ad orario intero che rientravano tra le preferenze espresse dal ricorrente.

L'operato dell'Amministrazione è tuttavia illegittimo ed al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto al conferimento di un incarico di supplenza dalla prima fascia GPS della Provincia di Roma per la classe di concorso A046, con la conseguente attribuzione dell'intero punteggio relativo all'incarico ai fini dell'aggiornamento della graduatoria GPS ed al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illecita condotta, da quantificarsi in somma pari alle retribuzioni non percepite.



TANTO PREMESSO

La comminata esclusione del ricorrente dalle varie tornate di nomina e/o assegnazioni delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, operate dall'USR Ambito Territoriale Roma, è all'evidenza illegittima per i seguenti motivi di diritto:

A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O ILLEGITTIMITA' E/O ILLOGICITA' DELL'O.M. 88 DEL 16.05.2024 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE PRINCIPIO IMPARZIALITA' E BUONA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST. E MORTIFICAZIONE CRITERIO MERITOCRATICO – RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI E RICONOSCIMENTO INTERO PUNTEGGIO.

Com'è noto, per la procedura di conferimento degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico 2024/2025, il Ministero ha emanato l'ordinanza ministeriale n. 88/2024, adottando (similmente a quanto aveva fatto per gli AA.SS. precedenti) una procedura informatizzata che opera attraverso un algoritmo ed attribuisce le sedi sulla base della posizione in graduatoria dell'aspirante supplente e le indicazioni preferenziali della sede da questi espresse.

Dunque la convocazione è meramente virtuale e l'assegnazione dell'incarico e la successiva accettazione non avvengono contestualmente.

In buona sostanza, il software “incrocia” la posizione in graduatoria con le preferenze espresse, scorrendo l'elenco delle sedi man mano che esse vengono assegnate; qualora la sede non rientri tra le preferenze espresse dall'aspirante cui l'algoritmo l'aveva assegnata, la graduatoria viene scorsa fino alla fine “saltando” l'aspirante in quel turno di nomina.

A questo punto vale la pena soffermarsi ulteriormente sul meccanismo di assegnazione delle sedi disponibili per le supplenze attingendo alla GPS provinciale.

Teoricamente, l'individuazione delle cattedre “scoperte” dovrebbe avvenire entro una certa data, in modo tale da consentire, per mezzo di un unico turno di



nomina, la copertura entro l'inizio dell'anno scolastico.

Tuttavia, ed in pratica, l'Amministrazione effettua diversi turni di nomina (2°, 3°, 4°...) man mano che si rendono "disponibili" ulteriori sedi vacanti.

Coerentemente con la ratio sottesa all'istituzione delle graduatorie GPS, il procedimento dovrebbe essere ripetuto ex novo per l'eventuale turno successivo di nomina, nel quale ovviamente dovrebbero essere inclusi tutti gli aspiranti in precedenza non "riscontrati" da una conforme scelta della sede, e per permettere ciò basterebbe una semplice modifica dell'algoritmo che gli consentirebbe di ritornare indietro.

Ciò che appare ovvio, tuttavia, tale non è evidentemente per l'Amministrazione intimata, che ritiene preclusiva di ulteriori partecipazioni ai successivi turni di nomina la circostanza che l'aspirante non abbia scelto, tra tutte, anche la sede che l'algoritmo le avrebbe assegnato nel turno precedente.

Secondo l'opinamento del Ministero, in definitiva, ci troveremmo di fronte ad un vero e proprio meccanismo sanzionatorio che obbliga l'aspirante a selezionare, al momento della istanza di partecipazione alle supplenze, tutte le scuole presenti nella provincia di inserimento (**IL CHE EQUIVARREBBE A NON COMPIERE ALCUNA SCELTA**) e ad accettare, quindi, il "rischio" di essere assegnato a sedi lontane dal proprio domicilio, pena l'esclusione dalla procedura.

Si tratta allora di verificare se tale modus operandi trovi legittimazione nel sostrato normativo.

Per quanto qui ed ora rileva, l'art. 12, comma 3 della citata ordinanza ministeriale prevede che *"attraverso la procedura informatizzata, gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto"*; il successivo comma 4 che *"la mancata presentazione dell'istanza...costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi...da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo."*

Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto". Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le



sedi e le classi di concorso/tipologie di posti cui abbia titolo e al proprio turno non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi ed alle classi di concorso/tipologie di posti per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento".

È evidente che la pur infelice tecnica normativa adottata supera agevolmente l'apparente contraddizione tra il primo ed il secondo periodo del comma 4 (costituisce rinunzia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi...sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi...per cui non abbia espresso preferenza) e quello (assai criptico) finale (ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento).

Ora a noi pare che un'interpretazione ragionevole della normativa regolamentare, ossequiosa dei principi dettati dalla legislazione vigente in subiecta materia, oltre che dei dettami costituzionali, imponga di valorizzare il tenore letterale del primo periodo del comma 4 dell'art. 12 citato, da cui si evince che la mancata indicazione di alcune sedi nella domanda di partecipazione comporta la rinunzia esclusivamente per quelle sedi non indicate.

L'esclusione dall'intera procedura (e dunque dai turni successivi di nomina) non può invece che riguardare l'ipotesi in cui non venga presentata istanza ovvero quella di rinunzia all'incarico già conferito.

La giurisprudenza di merito, con riferimento ad analoga criptica disposizione contenuta nel D.M. 242/2021 (disciplinante il reclutamento per l'A.S. 2021/2022) ha avuto modo di sottolineare come tale interpretazione sia l'unica legittimamente ipotizzabile, dal momento che, diversamente ragionando, tutti gli aspiranti docenti sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) proprio nel tentativo di evitare una esclusione "a sorpresa", con la conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse



non gradita, con un evidente appesantimento dell'intero sistema di nomine. Inoltre, proprio in considerazione della ratio sottesa alla previsione in esame, deve ritenersi che la sanzione della esclusione dalla procedura può ritenersi giustificata solo per le ipotesi della rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero di assenza alla convocazione, in quanto tali condotte sono astrattamente idonee a creare un disservizio nei termini indicati. ([All. 9](#) Trib. Cosenza, 2/11/2022).

Ma v'è di più: l'esclusione dalla procedura, diversamente opinando, sarebbe il frutto del "caso", dal momento che il meccanismo sanzionatorio troverebbe applicazione unicamente nell'ipotesi in cui, nel turno di nomina, l'algoritmo assegnasse una sede non selezionata dall'aspirante; e comporterebbe l'ancor più assurda conseguenza di assegnare sedi disponibili (indicate in domanda) ad aspiranti "più fortunati", ma con punteggio inferiore a quello dell'escluso, come poi è avvenuto nella fattispecie.

Peraltro, non è nota la ragione per cui le sedi non risultino tutte disponibili già al primo turno di nomina, né il meccanismo (tutt'altro che automatico) attraverso cui vengano inserite le nuove sedi nei successivi turni di nomina.

Ci pare dunque di poter affermare che un siffatto sistema affiderebbe alla "roulette" (nel migliore dei casi) la qualità dell'insegnamento nelle scuole italiane, prescindendo totalmente dal criterio meritocratico del punteggio in graduatoria, l'unico in grado di soddisfare i principi, costituzionalmente garantiti, di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, oltre che l'interesse generale della collettività a che gli incarichi di insegnamento vengano ricoperti dai migliori.

Ne consegue la necessità che Codesto Giudicante interpreti la normazione secondaria in conformità ai principi costituzionali e della legislazione vigente, ovvero ancora disapplichì l'atto amministrativo che preclude l'accertamento del diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico (Cass. SS.UU. ord. 17123/2019).

In ordine al conferimento degli incarichi, l'art. 12 del OM 88/24 stabilisce all'art. 2 c. 6 che: *"Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze*



temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 5, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.

Dal superiore articolo emerge la ripartizione delle cattedre disponibili e, quindi, delle rispettive sedi, seguendo cioè un criterio meritocratico, dal grado più alto rappresentato dalle GAE, per poi passare alle GPS di primo e secondo grado, fino alle Graduatorie di Istituto.

Nel caso di specie, però, non è stato rispettato tale iter e l'odierno ricorrente è stato completamente escluso dalla possibile ripartizione anche per le sedi dallo stesso espressamente scelte.

Al prof. La Ventura Sabatino va riconosciuto il diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso A046, presso l'IIS Pertini Falcone di Roma, RMIS10200L, inserito tra le sedi scelte (v. *doc. all. informatizzazione nomine supplenze preferenza n. 22* già [All. 5](#)) che è stato invece assegnato ad aspirante collocato in posizione deteriore in graduatoria, tale Musone Roberto (v. [All. 6](#), pag. 6 rigo 41) previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'ambito provinciale di Roma (ed, ove occorra, dell'O.M. 88/2024), nella parte in cui hanno attribuito tutti gli incarichi indicati a docenti con punteggio inferiore al ricorrente e collocati in posizione inferiore nella graduatoria GPS prima fascia.

Da lì in poi sono state assegnate le sedi richieste dal ricorrente a docenti collocati tutti in posizione deteriore.

L'illegittimità dell'esclusione ha comportato pregiudizi sotto un duplice profilo: alla carriera, non potendosi il ricorrente attribuire il punteggio che sarebbe derivato dall'incarico di supplenza, ed al patrimonio, non percependo lo stipendio cui avrebbe avuto diritto ove avesse ottenuto l'incarico, che andranno risarciti.

In considerazione di quanto sopra esposto, la giurisprudenza, oramai granitica, dei Tribunali del Lavoro di tutta Italia, riconosce il diritto dei docenti che si



trovano nella medesima situazione di quella del ricorrente, all'assegnazione di uno degli incarichi, al 30 giugno o al 31 di agosto 2023, illegittimamente attribuiti dal Ministero a docenti con punteggi inferiori nei bollettini pubblicati all'inizio dell'anno scolastico.

I Giudici nazionali, in modo unanime, hanno colto appieno l'illogicità e incongruenza delle statuizioni Ministeriali e l'illegittimità del loro operato.

Ed invero, il Giudice dott. Massimo Lisi del Tribunale di Frosinone nella ordinanza n. 2813/2022 ([All. 10](#)) sottolineava:

“...L'attribuzione degli incarichi nelle sedi indicate dall'attrice a personale in posizione peggiore rispetto quella della ricorrente deve presumersi che sia derivata da un errore del sistema basato sul richiamato algoritmo. Ciò in quanto l'ordine in cui vengono esaminate le richieste di assegnazione delle supplenze annuali non può che essere dato dal più alto punteggio nella graduatoria GPS. Neanche può ritenersi che l'espressione di preferenza data ad una sede abbia valenza preclusiva rispetto alla possibile destinazione del docente a sedi indicate in seconda o terza o ulteriore preferenza. Una tale interpretazione sarebbe del tutto irragionevole perché porterebbe a non considerare tutti i candidati che esprimono, per una determinata sede, una preferenza diversa rispetto alla prima laddove un qualsiasi altro candidato - anche con punteggio pari a zero - abbia indicato quella sede come sua prima preferenza.”

Ed ancora, il Giudice dott.ssa Consiglio Maria Teresa del Tribunale di Roma, con sentenza n. 2836/2024 ([All. 11](#)) statuiva: *“La parte ricorrente sostiene che, nel bollettino di nomine del 10.11.2022, le sedi da lei indicate sono tornate ad essere disponibili e, tuttavia, sono state assegnate a docenti con punteggio inferiore e che “ragionevolmente ciò è accaduto in quanto l'algoritmo, dopo il primo turno di nomina, ha ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, dunque gli incarichi di supplenza al secondo giro di nomina sono state assegnate per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore. Difatti l'algoritmo dopo i primi turni di nomina ha considerato la ricorrente*



come rinunciataria, estromettendola così dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico di supplenza nei successivi turni di nomina”.

Tale interpretazione appare irragionevole, come espresso da questo Tribunale con numerosi precedenti, tra cui la sentenza che si richiama qui anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.: **“Valuta l’Ufficio non possa ritenersi la legittimità dell’indicata nomina resa possibile dall’applicazione di algoritmo che pretermette candidati con punteggio superiore rispetto a candidati con punteggio inferiore per una medesima classe di concorso per il sol fatto che questi ultimi, in ragione della sola posizione deteriore in graduatoria, partecipano a turno di nomina successivo durante il quale vi sia stata rinuncia di assegnatario del turno di nomina precedente con punteggio superiore ad entrambi**. Ed infatti, alcuna norma procedimentale è stata invocata dal Ministero convenuto a riscontro della legittimità di tale operato, tale da essere idonea a giustificare, in sovvertimento della graduatoria in ragione di una suddivisione delle nomine che, si deve quindi ritenere essere stata operata solo per praticità in diverse fasi. Né il generico richiamo operato in comparsa al principio di “imparzialità dell’attività amministrativa e all’imparzialità di trattamento” è stato spiegato per quale motivo sarebbe idoneo a giustificare il mancato rispetto della graduatoria in fatto posto in essere” (Trib. Roma n. 628/2023)”.

B) ULTERIORE GIURISPRUDENZA IN MERITO ALL’ILLEGITTIMITA’ E ILLOGICITA’ DELL’ALGORITMO

In merito al profilo di illegittimità dell’algoritmo di cui al superiore punto 1), si segnalano ulteriori sentenze recentissime che evidenziano l’illegittimo operato ministeriale in casi analoghi, e segnatamente: Sent. n. 7652/2024 Trib. Roma ([All. 12](#)); sent. n. 1392/2023 Trib. Torino ([All. 13](#)); Sent. n. 2532/2023 Trib. Milano ([All. 14](#)); Sent. n. 1588/2023 Trib. Castrovillari ([All. 15](#)) e tante altre sentenze, argomento questo che ha ormai sollevato l’incredulità in tutti i siti scolastici per palese erronea interpretazione normativa e contestuale violazione dei principi costituzionali.



Appare evidente come ormai la giurisprudenza abbia colto nel segno l'ingiustizia ministeriale con numerose pronunce, anche di Corte d'Appello (n. 320/2024 Corte d'Appello di Milano e n. 376/2024 Corte d'Appello di Bologna) e riconosciuto il diritto ai docenti di avere assegnata la cattedra spettante in base al proprio punteggio e posizione nonché risarcimento delle mancate retribuzioni e dell'intero punteggio.

Alla luce di quanto sopra, colta l'illegittimità dell'avverso operato, non può che conseguire il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento danni quantificato nella retribuzione che avrebbe dovuto percepire dal dì in cui spettava l'incarico, **ovvero dal 11.10.2024**, fino al termine delle attività didattiche fissato al **30.06.2025**; inoltre, spetta altresì il diritto al punteggio che avrebbe maturato (quindi 12 punti trattandosi di supplenza annuale e/o fino alle attività didattiche).

Si chiede sin d'ora, ove occorra, di poter procedere alla notifica del ricorso con modalità diverse da quelle ordinarie, anche mediante autorizzazione della pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR Lazio — Ambito Territoriale Roma, secondo le modalità di cui all'emanando decreto.

Poiché, infatti, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che vantano una posizione di contro interesse alla domandata rettifica ovvero litisconsorti necessari, la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulterebbe inidonea alle esigenze di celerità della domanda e comunque assai gravosa considerato il numero dei destinatari e l'oggettiva difficoltà ad individuarne le residenze (non indicate nelle graduatorie, che riportano unicamente i nomi degli aspiranti), vorrà l'On.le Tribunale adito, ove ritenuto necessario per quanto di interesse, autorizzarne la notifica mediante pubblicazione sul sito internet all'uopo previsto dell'Amministrazione resistente — sezione "Atti di notifica" - indicando nell'emanando decreto modalità e termini della richiedenda notificazione.



Tanto premesso, il sig. La Ventura Sabatino, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come sopra,

CHIEDE

che il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettate, voglia accogliere le seguenti principali domande e

CONCLUSIONI

1) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento di un incarico di supplenza A.S. 2024/2025 fino al termine delle attività didattiche dalla prima fascia della graduatoria GPS dell'ambito provinciale di Roma per la classe A046, a lui spettante, secondo il punteggio e la relativa posizione in graduatoria, con decorrenza dal primo turno utile (ossia già dal 11.10.2024, terza tornata di nomine) in una delle sedi scolastiche oggetto di preferenza espressa dal docente La Ventura Sabatino nella relativa domanda di partecipazione, previa disapplicazione, occorrendo, degli atti amministrativi ritenuti ostativi all'attuazione del diritto, presupposti, connessi e/o consequenziali alle anomalie e/o criticità della procedura di assegnazione denunciate in ricorso;

2) per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illecita condotta dell'Amministrazione intimata, da quantificarsi nelle retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL, con interessi di legge fino al soddisfo;

3) condannare altresì il Ministero a riconoscere al ricorrente l'intero punteggio relativo all'incarico non attribuito, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, o, in subordine, condannarlo a risarcire il danno da perdita di chance, da liquidarsi equitativamente.

In via istruttoria, si producono i documenti secondo l'ordine di allegazione indicato in ricorso, con riserva di articolare ogni ulteriore ed occorrente mezzo



istruttorio utile e conducente ai fini del decidere.

Con il favore delle spese di lite e compensi di causa.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e, pertanto, è assolto in € 259,00.

Acerra, lì 02.12.2024

Avv. Cuono Dell'Aquila

